SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA —

N. 128

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)»

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 ottobre 2009)



DRP/I/XVI /D 67/09

Roma, **E**12.011. 2009

Go Presidende,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009.

Ch i in with selv

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI Presidente del Senato della Repubblica R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, organismi e strutture amministrative statali comunque denominate. Ciò al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) è già rientrata nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Stante, comunque, la prescrizione del secondo periodo della stessa disposizione - che comporta l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento - allo scopo di non procurare pregiudizi al settore dell'assistenza agli orfani del personale militare dell'Aeronautica, ove venisse meno l'attività dell'ONFA, si avanza ora il presente schema di regolamento, che esprime la necessità di riaffermarne il ruolo istituzionale attraverso la sua riorganizzazione, in quanto ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di sicuro interesse collettivo.

L'esigenza fondamentale che emerge, al riguardo, concerne la conferma dello *status* giuridico di ente di diritto pubblico dell'organismo. Ciò scaturisce da una *ratio* rinvenibile negli interessi pubblici da tutelare nel citato settore assistenziale, di cui le attività istituzionali svolte dell'ONFA sono chiaramente custodi e garanti, per il bene diretto e indiretto della società.

Al riguardo, si evidenzia che con d.P.R. 1° aprile 1978, n. 243 - emanato in applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, che ha disposto la soppressione di numerosi enti pubblici ed il riordino di quelli non soppressi - l'O.N.F.A. è stata riconosciuta "ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese". Tale alto riconoscimento della "necessità" dell'O.N.F.A. di esistere quale ente di diritto pubblico strumentale dello Stato e, in particolare, dell'Aeronautica militare, trae motivo dal fatto che l'Opera, sin dalla sua origine negli anni '30, è stata preposta alla cura, a livello nazionale, di un rilevante interesse pubblicistico, e cioè l'assistenza dei figli del personale militare aeronautico. L'attività consiste, più precisamente, nell'assistenza agli orfani del citato



personale, che può essere attuata sia attraverso istituti per l'educazione gestiti direttamente¹, sia mediante forme indirette di intervento (assegnazione di borse di studio, concessione di contributi scolastici a giovani che vivono in famiglia, sussidi alle famiglie bisognose degli aviatori con prole, ecc.). Ciò costituisce interesse rilevante per l'Aeronautica militare, in quanto il fine ultimo istituzionale della Forza armata, ossia l'attività di volo militare, fa considerare di primaria importanza il fattore umano, la cui assistenza deve necessariamente estendersi alle famiglie, specialmente a seguito di tragici eventi comportanti perdite umane. Del resto, il citato d.P.R. n. 243 del 1978 aveva riconosciuto la necessità dello status giuridico di ente pubblico dell'O.N.F.A., proprio "per la rilevanza dei suoi fini istituzionali e per la sostanziale economicità della propria gestione".

Sino ad oggi, infatti, operando come persona giuridica di diritto pubblico, attraverso una gestione finanziaria e patrimoniale separata di risorse non provenienti dal bilancio statale, l'Opera ha potuto svolgere il suo compito in modo funzionale ed efficace, in un quadro di autonomia organizzativa caratterizzata da agilità operativa ed amministrativa, in collegamento istituzionale e funzionale con l'Aeronautica. Ciò le ha consentito di realizzare in favore degli orfani assistiti obiettivi di uguaglianza civile (servizi di solidarietà sociale tesi a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della persona umana), protezione della gioventù, nonché effettività del diritto allo studio.

Per quanto sopra delineato e considerato l'esigenza di ottemperare al combinato disposto di cui all'art. 26 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e all'art. 2, comma 634, della Legge Finanziaria 2008, si vuole cogliere l'occasione per procedere al suo riordino quale ente pubblico, razionalizzando l'organizzazione e la relativa gestione in base a criteri di maggiore economia, efficacia ed efficienza, in modo da conseguire, come obiettivo finale, il miglioramento della qualità dei servizi assistenziali.

In tale ottica sarebbe stato possibile ipotizzare, ai sensi della lettera g) del citato articolo 2, comma 634, la soppressione dell'ente per trasferire le sue funzioni alla gestione diretta dell'Amministrazione, presso il settore dell'Aeronautica militare preposto all'assistenza ed al benessere del personale e delle rispettive famiglie. Tuttavia, tenuto conto dei risultati estremamente positivi sinora conseguiti con la formula adottata dell'autonomia gestionale e considerato, peraltro, che si tratta di gestire risorse finanziarie e patrimoniali non provenienti dal bilancio statale, appare più proficuo proseguire per tale via, mantenendo comunque efficace il collegamento istituzionale e funzionale tra l'O.N.F.A. e l'Aeronautica militare.

¹ L'Istituto nazionale "Umberto Maddalena", da cui ha avuto origine l'ONFA, già provvedeva a mezzo di propri istituti all'educazione e all'istruzione degli orfani, anche in funzione del loro eventuale accesso alle carriere militari (cfr. art. 10 dello statuto dell'ente introdotto dall'articolo unico del R.D. 21 agosto 1937, n. 1585).



In relazione a quanto precede, lo schema di regolamento introduce le disposizioni che seguono.

Articolo 1: definisce l'O.N.F.A. quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile, avente lo scopo di provvedere, sotto la vigilanza del Ministro della difesa, all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare. A questi ultimi sono assimilati i figli del personale non deceduto, che sia dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Articolo 2: disciplina la composizione e i compiti del consiglio di amministrazione (riducendone i membri da 9 a 6) e del collegio dei revisori, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro della difesa, nonché la carica di presidente nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Si prevede, inoltre, che il vicepresidente nazionale è tratto dai membri del consiglio di amministrazione. Gli incarichi conferiti sono a titolo gratuito. Quelli attribuiti al personale in servizio sono a carattere non esclusivo.

Articolo 3: disciplina le modalità di adozione dello statuto dell'ente, in base alle disposizioni primarie regolatrici della materia degli enti pubblici, in quanto applicabili, nonché allo stesso regolamento da emanare. Lo statuto dovrà definire:

- le modalità di svolgimento delle attività di istituto;
- i compiti e il funzionamento degli organi e degli agenti responsabili delle attività di gestione;
- la disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- l'impiego dei fondi disponibili (art. 65 della L. n. 153 del 1969).

Articolo 4: specifica la natura delle entrate dell'ente.

Articolo 5: concerne la previsione di un regolamento di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 97 del 2003 e della figura del segretario generale per l'esecuzione degli atti di gestione, nonché l'indicazione del supporto strutturale da parte dell'Aeronautica militare.

Articolo 6: concerne disposizioni transitorie e finali, con riguardo ai termini di adozione dello statuto e la durata del mandato degli attuali organi.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'**Opera nazionale figli degli aviatori** (ONFA), ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Col. Alessio FRAIOLI del Ministero della difesa - Ufficio legislativo tel. 0647352114.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa dell'ONFA.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente erezione in ente morale dell'Istituto nazionale "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori in Gorizia e regio decreto 2 luglio 1936, n. 1782, che ne ha approvato lo statuto; regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli aviatori" (ONFA); legge 20 marzo 1975, n. 70; decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 243, che ha inserito l'ONFA nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975; decreto del Ministro della difesa 18 agosto 1998, concernente approvazione del nuovo statuto dell'ONFA; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.



PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

 Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Agli effetti attuativi, l'articolo 3 del provvedimento prevede l'adozione dello statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nello stesso regolamento da emanare.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente erezione in ente morale dell'Istituto nazionale "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori in Gorizia e il regio decreto 2 luglio 1936, n. 1782, che ne ha approvato lo statuto; regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli aviatori" (ONFA); legge 20 marzo 1975, n. 70; decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha inserito l'ONFA nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975; decreto del Ministro della difesa 18 agosto 1998, concernente approvazione del nuovo statuto dell'ONFA; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione con lo Stato maggiore della difesa, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare e gli organi dell'ONFA.



SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata valutata da escludere.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione dei costi di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di gestione dell'ente, soprattutto in virtù della contrazione da 9 a 6 del numero dei membri del Consiglio di amministrazione.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'OPERA NAZIONALE FIGLI DEGLI AVIATORI (ONFA), A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'**Opera nazionale** figli degli aviatori (ONFA), vigilata dal Ministro della difesa.

Si tratta di ente pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità.

Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi dello stesso articolo 26, l'automatica soppressione degli enti stessi.

In disparte, in questa sede, la comunque evidente esigenza di sottrarre L'ONFA all'automatica soppressione - in quanto ente pubblico preposto a funzioni di assoluto rilievo per l'Aeronautica militare e di indiscusso interesse sociale - con riguardo ai profili tecnico-finanziari riferibili al secondo scopo dell'intervento normativo, ossia la razionalizzazione e il riordino strutturale dell'ente, tesi sia all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi, sia ad una generale riduzione dei costi di funzionamento, si evidenzia nella presente relazione la stima delle possibili economie conseguibili.

Appare opportuno sottolineare, innanzitutto, che l'iniziativa regolamentare realizza l'obiettivo immediato di adeguare la normativa sulla struttura dell'ente, dando sistematicità alla vigente disciplina che ne regola natura e finalità istituzionali, assetti organizzativi e loro funzionamento, risorse e relativa gestione.

Fermi restando i contenuti sostanziali delle norme istitutive, che non possono essere incise



mediante lo strumento della delegificazione autorizzata nel caso in esame, è esclusivamente sotto il profilo della revisione, in termini riduttivi e laddove possibile, degli assetti organizzativi che possono essere stimati i risparmi attesi.

Per lo svolgimento dei propri compiti, attualmente l'ente è dotato di consiglio amministrazione (nove ufficiali, di cui sette in servizio e due in congedo), presidente (ufficiale in congedo, facente parte del consiglio di amministrazione) e collegio dei revisori dei conti (tre ufficiali in servizio). I predetti organi collegiali si riuniscono mediamente cinque volte all'anno, prestando attività a titolo gratuito.

Con riguardo alle disposizioni dello schema di regolamento, i contenuti dell'articolato nel suo complesso consentiranno di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi dall'ente, con benefici gestionali indotti.

L'articolo 2, in particolare, comporta la diminuzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione, che passano dagli attuali 9 a 6. Inoltre, entrano a far parte dell'organo collegiale una vedova o un vedovo, madre o padre di uno o più orfani assistiti dall'ONFA, nonché un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato dal congedo senza assegni. La stima degli ufficiali in servizio impiegati nel consiglio di amministrazione, pertanto, passa dalle attuali sette unità a tre.

La composizione del collegio dei revisori, invece, rimane inalterata, in quanto già di entità minima (3 membri).

In relazione a quanto precede, le economie prodotte dal presente regolamento attengono al consiglio di amministrazione e sono così sintetizzabili:

- riduzione del numero dei membri pari al 33%;
- risparmio complessivo di euro 4.340 annui (euro 217 x 4 unità x 5 riunioni), tenendo a base del calcolo: n. 4 dirigenti militari in meno per 5 riunioni collegiali e valore di una giornata/lavoro pari a euro 217 (1/365° del trattamento complessivo annuo, lordo medio, dei gradi di colonnello e di generale di brigata).

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468 provvedimento privo di effetti finanziari

-2 LUG. 2008

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente l'erezione a ente morale dotato di personalità giuridica dell'Istituto nazionale "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori con sede in Gorizia:
- Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli aviatori" (ONFA);
- Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli degli aviatori "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" e lo ha inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975;
- Visto il decreto 18 agosto 1998 del Ministro della difesa, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;
- Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa:
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa;



EMANA il seguente regolamento:

ART. 1 (Natura e finalità dell'ente)

- 1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata "ONFA", è riordinata quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa.
- 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare, non deceduto, dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

ART. 2 (Organi)

- 1. Sono organi dell'ONFA il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.
- 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:
- a) presidente nazionale, che lo presiede;
- b) un generale in congedo;
- c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;
- d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
- e) un genitore di orfano assistito dall'ONFA.
- 3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenente ad una delle categorie del congedo e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 3. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 5, comma 3.
- 4. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.
- 5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
- 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.



Prot: RGS 0073225/2009

ART. 3 (Statuto)

- 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché al presente regolamento.
- 2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
 - a) modalità di svolgimento delle attività di istituto;
- b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 2, nonché degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione;
 - c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dalla normativa successivamente intervenuta.

ART. 4 (Entrate)

- 1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da:
- a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;
- b) rendite patrimoniali;
- c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni:
- d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

ART. 5

(Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attività di gestione del segretario generale)

- 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 97.
- 2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. Alle attività di gestione è preposto il segretario generale, nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attività amministrativa e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualità di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso è dovuto allo stesso.
- 4. Per le attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.



ART. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 3. Sino all'adozione, resta in vigore lo statuto approvato con decreto del Ministro della difesa del 18 agosto 1998.
- 2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Consiglio di Stato Segretariato Generale

MD-GABINETTO	
=	28/09/09
996-2009	UFFICIO UL
	COPIA PER
(00)41	Classifica 9-9-9 9
·	

N. 5482/09	Roma, addi 25 09.00
Risposta a nota del N. Div.	D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 2779/2009 emesso dalla SEZIONE
OGGETTO: REGOLAMENTO:	NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.
RIORDINO DELL'OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI (ONFA)	Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205. Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.
Allegati N. MINISTERO DELLA DIFESA	
()	
Gabinetto dell' On. Ministro	Al Segretario Generale
ROMA	Sie Grenne-

Numero 5782/0f e data 3-109



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Normativa per gli Atti Consultivi

Adunanza di Sezione del 16 settembre 2009

NUMERO AFFARE 02779/2009

OGGETTO:

Ministero della difesa;

Schema di regolamento di riordino dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2008, n. 133.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 3 luglio 2009 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Giuséppe Minicone;

Premesso:

L'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'art. 17, comma 2 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, avrebbero dovuto essere "riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione", enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari;
- b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto

privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi;

- c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
- d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento;
- e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
- f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
- g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

Successivamente, l'articolo 26, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, del citato d.l. 1 luglio 2009 n. 78, dopo aver disposto la soppressione (alle condizioni e con le

eccezioni ivi indicate) degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, ha previsto, altresì, la soppressione di "tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

In dichiarata attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, è stato predisposto lo schema di regolamento in oggetto, volto al riordino dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), sul quale il Ministro della Difesa chiede il parere di questo Consiglio di Stato.

L'Amministrazione riferente, premesso che l'ONFA è già stata a suo tempo riconosciuta "ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese", con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 243 - emanato in applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70 - e che è rientrata nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostiene la necessità della riaffermazione dello status giuridico di ente pubblico (con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di fusione o trasformazione) "per la rilevanza dei suoi fini istituzionali e per la sostanziale economicità della propria gestione", essendo l'Opera, sin dalla sua origine,

preposta alla cura, a livello nazionale, di un rilevante interesse pubblicistico e, cioè, l'assistenza agli orfani del personale militare aeronautico ed avendo svolto, nella veste di persona giuridica di diritto pubblico, il suo compito in modo funzionale ed efficace, in un quadro di autonomia organizzativa caratterizzata da agilità operativa ed amministrativa.

E ciò attraverso una gestione finanziaria e patrimoniale separata di risorse non provenienti dal bilancio statale, che le ha consentito di realizzare, in favore degli orfani assistiti, obiettivi di uguaglianza civile (servizi di solidarietà sociale tesi a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della persona umana), protezione della gioventù, nonché effettività del diritto allo studio.

Di conseguenza, in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 26 del più volte citato d.l. n. 112 del 2008 e all'art. 2, comma 634, 2008 della Finanziaria e successive modificazioni, Legge l'Amministrazione ha proceduto esclusivamente al suo riordino, razionalizzando l'organizzazione e la relativa gestione in base a criteri di maggiore economia, efficienza ed efficacia, in modo da conseguire, come obiettivo finale, il miglioramento della qualità dei servizi assistenziali, avendo ritenuto meno proficua l'opzione, indicata alla lettera g) del citato art. 2, comma 634, di trasferire le funzioni dell'ONFA alla gestione diretta del settore dell'Aeronautica militare preposto all'assistenza ed al benessere del personale e delle rispettive famiglie.

Lo schema di regolamento sottoposto al parere consta di sei articoli.

L'articolo 1 definisce la natura e la finalità dell'Ente..

L'articolo 2 disciplina la composizione e i compiti del consiglio di amministrazione (la cui consistenza passa da 9 a 6 membri) e del collegio dei revisori dei conti, nonché la carica di presidente nazionale e di vice presidente nazionale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di adozione dello statuto dell'ente ed i contenuti di esso.

L'articolo 4 specifica la natura delle entrate dell'ente.

5 di L'articolo prevede l'adozione di regolamento un amministrazione e contabilità per disciplinare la amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi e contempla la figura del Segretario generale per l'esecuzione degli atti di gestione nonché la possibilità di avvalersi, per tale attività, su base convenzionale e ad invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.

L'articolo 6 detta disposizioni transitorie e finali, con riguardo ai termini di adozione dello statuto e alla scadenza del mandato degli organi attualmente in carica.

Considerato:

1. Il presente schema di regolamento, recante il riordino dell'Opera

Nazionale per i figli degli aviatori, è stato predisposto al dichiarato fine di evitare la soppressione, comminata dall'art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, agli enti pubblici per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i provvedimenti previsti dal comma 634 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008.

Quest'ultima norma, da parte sua, ha disposto che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, debba provvedersi al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, dettando, all'uopo, i criteri direttivi.

Fra le opzioni previste dal legislatore (accorpamento, soppressione, trasformazione o riorganizzazione), il Ministero della difesa, ha scelto la razionalizzazione degli organi di gestione, secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 634 del citato art. 2 della legge finanziaria 2008, sul rilievo che l'ONFA è organismo perseguente un rilevante interesse pubblicistico, meritevole, in ragione della sua struttura e della funzionalità della sua gestione, di conservare l'autonomia e la soggettività pubblica che lo contraddistinguono.

Di tale scelta, ampiamente argomentata nella relazione illustrativa e

rientrante nella discrezionalità riservata dal legislatore al Ministro proponente, si prende atto, anche tenuto conto dell'esiguo onere (oltretutto indiretto) per le finanze pubbliche, determinato dal funzionamento dell'ONFA, le cui entrate, alla stregua dell'art. 4 dello schema di regolamento, sono costituite da contribuzioni private di carattere volontario o dalle rendite patrimoniali dell'Ente.

2. Lo schema di regolamento in esame era stato sottoposto alla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, nel testo all'epoca vigente, e su di esso il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aveva chiesto il parere di questo Consiglio di Stato con nota del 20 luglio 2009.

Poiché, però, nelle more dello svolgimento dell'iter procedurale è sopravvenuta la modifica legislativa introdotta dall'art. 17 del d.l. n. 78 del 2009, che ha restituito ai Ministri di settore la competenza primaria all'adozione dei provvedimenti di riordino di cui trattasi, questa Sezione, con lettera del 31 luglio 2009, ha invitato l'Amministrazione a riproporre la richiesta di parere ad opera del Ministro competente, alla stregua del nuovo disposto normativo.

In attuazione di quanto sopra, il Ministro della difesa ha riproposto

lo schema di regolamento, facendo proprie anche le relazioni ad esso allegate, già oggetto della accennata deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri.

Lo schema non appare corredato degli atti formali di concerto dei Ministri indicati dall'art. 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, nel testo novellato dal d.l. n. 78 del 2009; tuttavia, in ragione della peculiarità della fattispecie, può ritenersi sostanzialmente acquisito quello dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l'attuazione del programma di Governo, risultando essere gli stessi gli originari proponenti del regolamento di cui si discute.

Per quanto riguarda, invece, l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, anch'essa non prodotta, la Sezione non può che ribadire la non condivisione della tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa il carattere assorbente della deliberazione del Consiglio dei Ministri rispetto agli atti formali di concerto dei singoli Ministri, osservando, inoltre, che detta intesa non può considerarsi sostituita, nella specie, dalla asseverazione della Relazione tecnica da parte della Ragioneria Generale dello Stato, atteso il diverso livello formale e sostanziale al quale operano il concerto del Ministro e la verifica tecnica dell'Ufficio di Ragioneria.

3. Sempre sotto il profilo procedurale, va rilevato che la relazione ministeriale non dà alcun conto della mancata audizione delle Organizzazioni sindacali, prescritta dal più volte citato art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, e ciò, probabilmente, sul presupposto che l'emanando regolamento non coinvolga personale civile.

Al riguardo, va, però, sottolineato, che una tale eventualità non sembra del tutto esclusa, stante la generica formulazione del quarto comma dell'art. 5 dello schema, il quale delinea la possibilità di avvalersi, per l'attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile dell'ONFA, "anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare", non meglio individuate.

Peraltro, l'uso dell'avverbio "anche" lascia intendere che vi sia, comunque, una struttura organizzativa propria dell'ONFA, deputata a tali compiti, struttura la cui composizione non è, allo stato, individuata e che, pertanto, potrebbe astrattamente includere personale civile.

- 4. Deve darsi atto, invece, che sono state allegate allo schema in esame, la relazione tecnica regolarmente asseverata, nonché l'analisi tecnico normativa di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008 e l'analisi di impatto della regolamentazione di cui alla direttiva della stessa Presidenza dell'11 settembre 2008.
- 5. Per quel che attiene ai contenuti del provvedimento, deve darsi atto, inoltre, che, in sede di riordino, risulta rispettata l'indicazione di cui alla lettera d) del comma 634 della legge n. 244 del 2007,

concernente la riduzione almeno del 30 per cento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente, che sono passati da 9 a 6.

Analoga riduzione non è stata, invece, operata per il Collegio dei revisori dei conti, atteso che lo stesso risulta già composto dal numero minimo di 3 membri (art. 13, comma 1, lett. h., d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419).

6. Per quel che concerne, più specificamente, i singoli articoli dello schema di regolamento, si osserva quanto segue:

Preambolo

Va corretta, conformemente, del resto, a quanto già rilevato dal Ministero riferente, la proposizione finale concernente i Ministri proponenti, per adeguarla alla disciplina dettata dall'art. 17, comma 2, del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102.

Articolo 1

Al comma 1, l'espressione "è riordinata quale ente di diritto pubblico" appare impropria, atteso che il riordino non attiene alla natura dell'ente (che è già pubblica), ma solo alla sua organizzazione. Si suggerisce, pertanto di modificare il comma come segue: "L'opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata "ONFA", ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del

personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento".

Al comma 3, andrebbero soppresse, in quanto superflue per la comprensione del testo, le parole "non deceduto".

Articolo 2

Va unificata la definizione del collegio dei revisori dei conti, posto che tale organo, al comma 1, è denominato "collegio dei revisori", mentre al comma 4, è indicato come "collegio dei revisori dei conti". Al comma 2, lett. c), l'espressione "ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario" non appare del tutto perspicua, in assenza, nella relazione di della accompagnamento, indicazione dell'organigramma degli uffici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Si suggerisce una rilettura del testo per verificare se la denominazione dei reparti interessati corrisponda esattamente all'attuale assetto organizzativo.

Al comma 2, lett. e), non è chiaro se con la dizione "un genitore di orfano assistito dall'ONFA" si sia inteso ricomprendere o no la categoria equiparata di cui all'art. 1, comma 3. Sarebbe, pertanto, opportuna una migliore specificazione.

Al comma 3, primo rigo, la parola "appartenente" sembra doversi logicamente riferire a quelle, immediatamente precedenti, "generali dell'Aeronautica militare", onde la stessa andrebbe resa al plurale.

Articolo 5

Al comma 1 è prevista l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità "ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 97". Ora, poiché l'articolo 2 di detto decreto si limita a stabilire genericamente che il regolamento in questione è "deliberato dall'organo di vertice", appare opportuno precisare, alla stregua di quanto previsto all'art. 1, comma 2, per lo statuto, che lo stesso è deliberato, nella specie, dal consiglio di amministrazione.

Al comma 3, non è fornita alcuna indicazione delle categorie dalle quali è scelto il Segretario generale: appare necessaria, pertanto, una integrazione del testo in tal senso.

Articolo 6

L'adozione dello Statuto, che avviene, ai sensi dell'art. 1, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, non coincide con la sua entrata in vigore, che è subordinata all'approvazione ministeriale. Ne consegue che la previsione transitoria, secondo la quale il precedente statuto resta in vigore "sino all'adozione" del nuovo, può creare un vuoto di disciplina, nelle more dell'approvazione di quest'ultimo.

Il secondo periodo del primo comma dell'art. 6 andrebbe, pertanto, modificato come segue: "Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto continua ad applicarsi quello approvato con decreto del Ministro della difesa del 18 agosto 1998, in quanto compatibile".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Ziuseppe Minicone

IL PRESIDENTE

Gianganlo Coraggio

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente l'erezione a ente morale dotato di personalità giuridica dell'Istituto nazionale "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori con sede in Gorizia;
- Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli aviatori" (ONFA):
- Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli degli aviatori "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" e lo ha inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975;
- Visto il decreto 18 agosto 1998 del Ministro della difesa, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;
- Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa:
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 settembre 2009;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente regolamento:

ART. 1

(Natura e finalità dell'ente)

- 1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata "ONFA", ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

ART. 2 (Organi)

- 1. Sono organi dell'ONFA il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.
- 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:
- a) presidente nazionale, che lo presiede;
- b) un generale in congedo;
- c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;
- d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
- e) un genitore di assistito dall'ONFA.
- 3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 3. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 5, comma 3.
- 4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.

- 5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
- 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.

ART. 3 (Statuto)

- 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché al presente regolamento.
- 2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
 - a) modalità di svolgimento delle attività di istituto;
- b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 2, nonché degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione;
 - c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dalla normativa successivamente intervenuta.

ART. 4 (Entrate)

- 1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da:
- a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;
- b) rendite patrimoniali;
- c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;
- d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

ART. 5

(Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti consuntivi, attività di gestione del segretario generale)

- 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione.
- 2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. Alle attività di gestione è preposto il segretario generale, scelto tra gli ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attività amministrativa e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di

amministrazione, in qualità di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso è dovuto allo stesso.

4. Per le attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.

ART. 6 (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 3. Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con decreto del Ministro della difesa del 18 agosto 1998, in quanto compatibile.
- 2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.